COMUNE DI TORRACA
(Provincia di SALERNO)

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONCERNENTE INCARICO LEGALE

Il Comune di TORRACA (SA) - codice fiscale: 84001450653, rappresentato dal Dott. Vincenzo Bruzzese, Responsabile dell'Area Amministrativa Tecnica, giusta Decreto Sindacale n. 1/2022, domiciliato per la carica presso il Comune intestato, Via Fenice, 1, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 9 del 10.02.2022 e della determinazione n. 48 R.G. -n. 1 A.T.- del 07.03.2022 di seguito detto, per brevità, "Comune"

CONFERISCE

all'Avv. Antonella Pellegrino, nata a [redacted] il [redacted], C.F.: [redacted], con studio legale in Caselle in Pittari alla Via [redacted], P.I.: , libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro al n.ro 265/2004, in seguito detto, per brevità, "il Legale", l'incarico di collaborazione esterna per prestazione professionale concernente incarico legale, definito e regolato dalle seguenti pattuizioni:

ART. 1
OGGETTO

L'incarico riguarda la collaborazione esterna professionale finalizzata a fornire al Comune difesa e patrocinio giudiziale nella vertenza dinanzi *alla Corte d'Appello di Potenza per la costituzione nel giudizio di Appello intrapreso dal sig. Ferdinando Ciamba avverso e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 323/2020 -Sezione Lavoro-, resa nei confronti dell'INPS e del Comune di Torraca, per il riconoscimento del pagamento di somme a titolo di contributi dovuti ed indennità di fine rapporto, rispettivamente per € 33.170,18 ed € 4.439.57, oltre ulteriori oneri.*
Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale o/e stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
L'incarico comprende anche la predisposizione di eventuali atti di transazione della vertenza.
Qualora richiesto, a fini di chiarimento, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso spese documentate, ove previsto.
Il Comune, dal canto suo, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa.
Il Legale comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

ART. 2
DURATA

Il presente incarico costituisce attività professionale -comunque non continuativa con l'Ente-, si svolgerà in relazione alla specifica problematica e terminerà con la conclusione della stessa. Esso è da intendersi quale contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo professionale, ai sensi dell'art. 2229 c.c. e non potrà mai costituire pretesa per assunzione alle dipendenze del Comune di

Torraca.

ART. 3
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E COMPENSO

Il compenso, inderogabile, per le prestazioni oggetto del presente incarico è stabilito, in applicazione delle tariffe professionali legali ex D.M. n. 55/2014 per lo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 e per ciascuna fase del giudizio che sarà effettivamente espletata, in € 3.118,00 oltre € 467,70 (15% spese generali) ed € 143,43 per Cassa Avvocati 4% - IVA esente-, per complessivi € 3.729,13, sia in caso di soccombenza, sia in caso di compensazione delle spese operate dal giudice.
Nel compenso sono inclusi tutti gli oneri e le spese che il Legale sosterrà per l'espletamento dell'incarico (es. spese di trasferta e/o diarie, ecc.), mentre vengono riconosciute le spese vive effettivamente sostenute e documentate.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato avrà diritto a ricevere da parte del Comune quelle somme ulteriori che dovessero essere liquidate a titolo di compenso e spese e poste a carico della controparte, naturalmente però solo dopo il loro incasso da parte dell'Ente stesso e senza che, diversamente, il Legale abbia alcunché a pretendere nei confronti dell'Ente. Viene fatta salva l'ipotesi di distrazione, una volta pagato l'intero importo dovuto all'Ente.
Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA (se dovuta), a contributo di legge, a ritenuta alla fonte, ecc.
Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da preventivi impegni di spesa.
Allorquando la somma stabilita fosse giudicata motivatamente insufficiente per il prosieguo della difesa dell'Ente per comprovati eventi sopravvenuti, il Legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune, con l'indicazione dei motivi, affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno.
Attesa la particolare natura delle spese legali, il Legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento delle prestazioni, ove non comunicato preventivamente al competente ufficio, oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo oltre quella data potranno essere restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario, senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.
Al Legale è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto e individuare domiciliatari; resta, comunque, fermo che unico responsabile nei riguardi del Comune committente è il Legale incaricato.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 4
REVOCA – RINUNCIA - RISOLUZIONE

Il Comune ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati all'art. 3 della presente convenzione.
Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, alla stregua delle norme

di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine, il Legale incaricato dichiara che non sussiste alcuna delle ipotesi di incompatibilità, incluse tutte quelle previste dal vigente Codice di Comportamento e dal D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
Si precisa che, qualora il Legale, nell'espletamento dell'incarico, non osservasse i contenuti della presente convenzione o/e le direttive fissate dall'Ente, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni per l'osservanza delle condizioni disattese.
In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle diverse fasi emergessero gravi negligenze professionali che possono arrecare danni al Comune, previa notifica, quest'ultimo potrà procedere alla revoca dell'incarico/risoluzione del contratto. In tale ipotesi sarà riconosciuto al Legale il 50% delle competenze relative alle prestazioni effettuate sino al momento della revoca/risoluzione, fatto salvo il recupero degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione, da documentare in forma scritta.
Il Legale nell'espletamento del servizio si obbliga a rispettare tutte le norme regolamentari e le ordinanze vigenti, nella specifica materia, presso il Comune. Il Legale, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2 - comma 3, dello stesso D.P.R. - A tal fine si dà atto che l'Amministrazione comunale consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di Comportamento dell'Ente, per una sua più completa e piena conoscenza. Il ricevente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Legale il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente convenzione/incarico, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Il Legale dichiara che presso lo Studio negli ultimi tre anni non hanno svolto né svolgono attività lavorativa o professionale dipendenti del Comune affidante che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione affidataria, essendo consapevole delle sanzioni conseguenti (art. 53 - comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e smi).

ART. 5
IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico del Professionista le imposte e le tasse di carattere personale inerenti al compenso, fatta eccezione, ovviamente, per la ritenuta di acconto che rimarrà a carico del Comune e che quest'ultimo provvederà a versare nei termini di legge, mentre saranno a carico del Comune la Cassa Avvocati e l'IVA.
Saranno a carico del Comune e del Professionista, in pari misura, tutte le altre spese inerenti il presente atto, compresa l'eventuale registrazione, in caso d'uso.

ART. 6
DICHIARAZIONI

Il Legale, nell'accettare l'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità che non ha rapporti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici che vietino l'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico e che non sussistono ipotesi di inconferibilità previste dalla legge.
Le relazioni ed i pareri resi dal Legale, dopo l'acquisizione agli atti ed il pagamento del compenso, resteranno di proprietà piena del Comune. L'Ente potrà liberamente utilizzare quanto derivato dalla consulenza e dall'attività oggetto dell'incarico, in ogni forma, fermo restando l'obbligo di citarne la fonte.
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

ART. 7
RISERVATEZZA

Il Legale dichiara e si impegna a trattare tutti i dati personali di cui venga a conoscenza per effetto ed a causa del presente rapporto convenzionale nel più assoluto rispetto delle disposizioni recate dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs.vo n. 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 - e di assumersi ogni responsabilità in merito, esonerandone ad ogni effetto il Comune conferente.
Le parti dichiarano di aver provveduto alle reciproche informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di autorizzare il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del contratto ed ai soli fini previsti dalla legge.

ART. 8
FORO COMPETENTE

Eventuali divergenze tra il Professionista ed il Comune, circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, sono devolute al Foro competente di Lagonegro.

ART. 9
RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale, nonché alle altre norme legislative e regolamentari in materia.

Letto, confermato e sottoscritto il ..10.03.2022.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA TECNICA

IL LEGALE

Antonella Pellegrino

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli 1, 3, 4.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA TECNICA

IL LEGALE

Antonella Pellegrino

lì ..10.03.2022.....

Seg/Legali/Convenzione avv. Pellegrino/Ciamba